

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018

42^a Seduta

Presidenza del Presidente

LICHERI

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente LICHERI informa che, allo scadere del previsto termine, ossia alle ore 10,30 di oggi, non sono stati presentati subemendamenti.

Comunica altresì che il Governo ha presentato un emendamento in materia di prestazioni sociali accessibili agli immigrati e che, in qualità di relatore, ha presentato un ulteriore emendamento relativo alla responsabilità primaria ed alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi.

In riferimento alle suddette due proposte emendative, allegate all'odierno resoconto, propone di fissare il termine per eventuali subemendamenti per martedì 13 novembre, alle ore 13,00.

Informa altresì che è pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa agli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 12 del disegno di legge europea 2018.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 822

Art. 3

3.0.3

Il Governo

Art. 3

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili agli immigrati - Caso EU pilot 9211/17/HOME)

1. All'articolo 41, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o id permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonchè i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno" sono così sostituite "Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonchè i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nonchè i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 del presente decreto";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico lavoro, così come i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonchè gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca, sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle prestazioni, costituenti diritti soggettivi alle quali si applica il regolamento n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1.ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito delle prestazioni, costituenti diritti soggettivi, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento CE n. 883/2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonchè gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi."

2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole "del diritto di soggiorno permanente," sono inserite le seguenti: "ovvero da cittadini di paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

3. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 74, comma 1, le parole "in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", sono sostituite dalle seguenti: "familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo";

b. all'articolo 75, comma 1, primo alinea, le parole "ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", sono sostituite dalle seguenti: "o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo".

4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo".

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente, per l'anno 2019 in 10,3 milioni di euro, per l'anno 2020 in 13,4 milioni di euro, per l'anno 2021 in 11,8 milioni di euro, per l'anno 2022 in 12 milioni di euro, per l'anno 2023 in 12,2 milioni di euro, per l'anno 2024 in 12,5 milioni di euro, per l'anno 2025 in 12,7 milioni di euro, per l'anno 2026 in 13 milioni di euro, per l'anno 2027 in 13,2 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2028 in 13,5 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234."

Art. 12

12.0.5

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 12-bis

(Disposizioni relative alla responsabilità primaria ed alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi - Procedura di infrazione n. 2018/2021)

Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis (Principi generali)

1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi hanno la responsabilità primaria della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.

2. In caso di mancanza di soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti il rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante e la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.
3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro o un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato ha la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.
4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento, è dello Stato membro o del paese terzo a partire dal quale tali materie radioattive sono state spedite."

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

44^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

[Simone BOSSI](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il presidente [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) comunica che, entro la prevista scadenza odierna delle ore 13, sono stati presentati 5 subemendamenti, riferiti all'emendamento 3.0.3. Il Governo ha inoltre presentato l'ulteriore emendamento 10.0.1, concernente i dispositivi medici. I suddetti cinque subemendamenti e l'emendamento governativo sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

In riferimento all'emendamento 10.0.1, viene fissato per domani alle ore 13 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il Presidente comunica che la senatrice Giannuzzi ha ritirato il suo emendamento 9.0.1, preannunciando la presentazione di un conferente ordine del giorno.

Il Presidente dichiara, quindi, ammissibili tutti i restanti emendamenti presentati.

Viene infine distribuito il parere reso dalla Commissione affari costituzionali sugli emendamenti presentati.

La Commissione prende atto.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) stigmatizza la presentazione, da parte del Governo, di ulteriori emendamenti, peraltro testualmente complessi, che richiedono di riaprire ogni volta i termini per la

presentazione di subemendamenti e di essere sottoposti ai pareri delle Commissioni 1^a e 5^a, con il conseguente prolungamento dei tempi d'esame.

Il senatore FAZZOLARI (Fdl) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 822

Art. 3

3.0.3 / 1

[Pittella](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#)

Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 1.

3.0.3 / 2

[Pittella](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#)

Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 2.

3.0.3 / 3

[Pittella](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#)

Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 3.

3.0.3 / 4

[Pittella](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#)

Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 4.

3.0.3 / 5

[Pittella](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#)

Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 5.

Art. 10

10.0.1

Il Governo

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-**bis**.

(Designazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 745/2017 e 746/2017)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: "e-bis) autorità competente: Ministero della salute; e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute.";

b) all'articolo 24, dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:

"4-ter. L'Autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-bis), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi. L'Autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-ter), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

4-quater. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornarsi almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione, conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute del 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170, del 22 luglio 2004."

2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: "e-bis) autorità competente: Ministero della salute; e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute.";

b) all'articolo 12, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. L'autorità competente, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-bis), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-ter), del presente decreto, è l'autorità designata, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornarsi almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione, di competenza del Ministero della salute, conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute, del 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170, del 22 luglio 2004."

3. Al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: "e-bis) autorità competente: Ministero della salute; e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute.";

b) all'articolo 20, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. L' autorità competente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e-bis*), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

3-*ter*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/746. Le tariffe sono aggiornate ogni tre anni.

3-*quater*. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3-*ter*, alle attività di valutazione di competenza del Ministero della Salute previste dagli articoli 34, 42, primo paragrafo e 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/746, si applica la tariffa prevista per il costo complessivo per il riconoscimento dell'organismo dal decreto del Ministro della salute del 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 22 luglio 2004."";

c) il secondo comma dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 è abrogato.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018

45^a Seduta

Presidenza del Presidente

LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente LICHERI comunica che, alla scadenza del termine odierno, non sono pervenuti subemendamenti all'emendamento 10.0.1.

Comunica altresì che la senatrice Giannuzzi ha presentato l'ordine del giorno G/822/9/14 e che la senatrice Bonfrisco ha presentato un testo 2 dell'emendamento 3.0.2, entrambi pubblicati in allegato al resoconto.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa la discussione generale congiunta.

Si apre la fase di illustrazione degli emendamenti riferiti all'Atto Senato n. 822.

Interviene la senatrice GINETTI (PD) in discussione generale per ribadire l'importanza del provvedimento in esame nel rapporto tra l'ordinamento nazionale e quello dell'Unione europea. In particolare, le disposizioni del provvedimento consentono di sanare procedure di contenzioso e precontenzioso con l'UE, evitando di rischiare eventuali sanzioni pecuniarie a carico dello Stato. Ricorda, al riguardo, come il numero delle procedure sia stato dimezzato nella scorsa legislatura passando da circa 120 a circa 60. Sottolinea che, a tal fine, tendono anche gli emendamenti presentati dalla sua parte politica e auspica che questi siano presi nella dovuta considerazione da parte della Commissione.

Ritiene, inoltre, che anche la discussione sulla Relazione programmatica del Governo per il 2018 avrebbe potuto favorire un confronto e un dialogo costruttivi sulle modalità della partecipazione del

nostro Paese alle politiche portate avanti dall'Unione europea. Auspica, al riguardo, che l'Italia continui a credere e a contribuire al processo di integrazione europea.

La senatrice **TESTOR** (*FI-BP*) condivide l'importanza del provvedimento in esame, con particolare riguardo all'esigenza di sanare le procedure di infrazione attualmente aperte, auspicando che sia sempre mantenuto un rapporto di equilibrio con l'Unione e che si proceda al più presto anche al fine di evitare aggravii sul bilancio dello Stato.

Il **PRESIDENTE** dichiara, quindi, conclusa la discussione generale congiunta e dà avvio alla fase dell'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge europea 2018.

Il senatore **PITTELLA** (*PD*) illustra anzitutto l'ordine del giorno n. 1, sull'opportunità che vi sia una prova finale alla fine del tirocinio per il riconoscimento delle competenze professionali, e i corrispondenti emendamenti 1.2 e 1.3. Similmente, illustra l'ordine del giorno n. 8, in cui si chiede l'impegno di bilancio per l'acquisto dei macchinari per la raccolta e trasformazione degli sfalci e potature, evitando che siano trattati come rifiuti, e gli emendamenti 12.4 e 12.5, che vertono sulla stessa materia. Illustra, poi, gli emendamenti 2.5 e 2.6, in materia di mediazione immobiliare, e i subemendamenti da 3.0.3/1 a 3.0.3/5, volti alla soppressione dell'emendamento del Governo 3.0.3, che restringe i diritti degli immigrati in materia di prestazioni sociali. Procede, infine, a illustrare gli emendamenti del suo Gruppo di appartenenza riferiti all'articolo 11, in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 822

G/822/9/14

Giannuzzi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

premesso che:

l'articolo 9 reca disposizioni al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa;

in merito alla normativa europea sulla gestione dei diritti d'autore occorre segnalare che nel recepimento della direttiva 2014/26/UE, di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017 n. 35, è stato previsto che per le associazioni di produttori di fonogrammi, di videogrammi e dei produttori originari di opere che gestiscono collettivamente i compensi per copia privata ai sensi degli articoli 71-*sexies*, 72-*septies*- e 71-*octies* della legge 4 aprile 1941, n. 633, non sia obbligatorio costituirsi "organismo di gestione collettiva (OGC)" o "entità di gestione indipendente (EGI)" a differenza di tutte le altre organizzazioni collettive, in quanto la gestione delle tipologie di diritto d'autore sopra menzionate non costituisce attività di intermediazione;

nessuna delle disposizioni contenute nella direttiva 2014/26/UE, tanto meno i principi e i criteri direttivi che il Parlamento ha approvato al fine del recepimento della direttiva, hanno delegato il Governo ad introdurre un diverso regime da applicare solo alle sole organizzazioni collettive o associazioni che gestiscono copia privata per i produttori - posto che la direttiva ne indica solamente due le OGC e le EGI, per l'appunto;

l'assetto così come concepito introduce un'inspiegabile disparità di trattamento che produce effettivi anti competitivi nei confronti di tutte le altre organizzazioni, in quanto sottrae alle regole e quindi ai principi di corretto funzionamento della gestione collettiva e al sindacato ispettivo dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni una parte consistente nel mondo della gestione collettiva;

la stessa Autorità ha evidenziato che le funzioni svolte dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del richiamato decreto legislativo n. 35 del 2017, e quelle delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi che distribuiscono il compenso per copia privata di fonogrammi e di videogrammi, appaiono del tutto analoghe quando svolte nei confronti di soggetti diversi dai loro associati,

impegna, quindi, il Governo

a valutare le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il corretto recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, al fine di consentire alle associazioni che gestiscono i compensi per copia privata di potersi costituire in OGC o EGI equiparando la loro attività a quella di intermediazione per la gestione dei diritti d'autore.

Art. 3

3.0.2 (testo 2)

Bonfrisco, Pucciarelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo del termine «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR)

1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta con l'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.

6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».